# ORDINANZA N.76 /2020

### IL PRESIDENTE

**VISTA** 

la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** 

l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 della medesima legge e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;

VISTO

l'art. 6 comma 4 lett. a) I. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

VISTO

ancora, l'art. 6 comma 4 lett. c) I. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale è conferito il compito relativo all'affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso dagli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1;

**VISTO** 

ancora, l'art. 6 comma 10 I. 84/94 a mente del quale l'esecuzione delle attività di cui sopra sono affidate in concessione dall'Autorità di Sistema Portuale mediante procedura di evidenza pubblica secondo quanto previsto dal DIgs. n. 50/2016 e s.m.i;;

**CONSIDERATO** 

che l'art. 8 comma 3 lett. m) legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;

**VISTA** 

la Delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.26 del 01.02.2020, che ha disposto, al punto 1), la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per 6 mesi decorrenti dalla di essa adozione, pertanto fino al 31.07.2020;

il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante Misure urgenti riconnesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 che ha disposto la proroga dello stato di

emergenza al 15 ottobre 2020;

il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 così come convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19;

in particolare, l'art. 199 comma 2 del citato Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 sì come convertito, a mente del quale in relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo ed al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso gli scali del sistema portuale italiano, continuità compromessa dall'emergenza COVID-19, fermo quanto previsto all'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.84, sono prorogate di due

anni; la Delibera Presidenziale n. 135/2015 in data 13.11.2015 con cui la procedura ad evidenza pubblica attivata per la individuazione del soggetto

deputato alle prestazioni di lavoro temporaneo ex art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n.84 è stata definitivamente aggiudicata a favore della Società C.L.P. Compagnia Lavoratori Portuali (p.iva 00095930426) corrente in

Ancona, lungomare Vanvitelli n. 68;

l'Ordinanza n. 2/2016 in data 01/03/2016 con cui è stato approvato e reso esecutivo il Regolamento per la fornitura del lavoro temporaneo alle imprese

portuali con il quale è stata data attuazione, in sede locale, alle previsioni di

cui all'art. 17 della L. n. 84/94.

l'Ordinanza Presidenziale n. 3/2016 in data 02/03/2016, con cui sono stati approvati e resi esecutivi il Regolamento operativo della impresa aggiudicataria della procedura ad evidenza pubblica del soggetto deputato alle attività di cui all'art. 17 comma 2 l. 84/94 ss.mm.ii. ed il tariffario

VISTO

VISTO

**VISTO** 

VISTO

VISTA

**VISTA** 

VISTA

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

completo sulla base dell'offerta economica formalizzata dall'impresa

autorizzata;

VISTA l'Ordinanza presidenziale n. 23/2017 in data 31/07/2017 con la quale

l'Autorità portuale ha approvato e reso esecutivo il Tariffario per le

prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 17 l. 84/94;

RITENUTO di dover procedere alla definizione delle modalità attuative dell'art. 199

comma 2 del citato Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 al fine di orientare l'attività amministrativa degli Uffici e di ogni necessario adempimento in capo al soggetto autorizzato ex art. 17 l. 84/94 alla erogazione di prestazioni di

lavoro portuale temporaneo il cui titolo rientri nella superiore previsione;

RITENUTO altresì, di disporre la proroga di cui sopra all'avvenuta verifica del

mantenimento dei requisiti di legge in capo al soggetto autorizzato ai sensi

dell'art. 17 l. 84/94;

VISTO l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

VISTI gli atti d'ufficio;

#### **ORDINA**

### ART. 1

Ai sensi dell'art 199 comma 2 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77, che, in relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo ed al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso gli scali del sistema portuale italiano, continuità compromessa dall'emergenza COVID-19, fermo quanto previsto all'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, l'autorizzazione attualmente in corso, rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.84, è prorogata di due anni.

## ART. 2

Manda agli Uffici della Divisione Demanio, imprese e lavoro portuale per gli adempimenti di competenza, fatte salve le verifiche previste dalla normativa vigente, disponendo che:

- Siano, ove necessario, integrate le polizze e le cauzioni prestate dal soggetto autorizzato in relazione al titolo oggetto di proroga o comunque riparametrate alla nuova scadenza del relativo titolo;
- Siano preliminarmente assolte dall' impresa autorizzata ai sensi dell'art 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le spese dei riconnessi valori bollati, ove previsti, attraverso la emissione di idoneo F23 il cui pagamento è disposto a favore dell'Agenzia delle Entrate;
- sia apposto in calce al titolo, oggetto di proroga, specifico timbro recante la nuova data di scadenza dell'autorizzazione con il richiamo espresso all'articolo 199



Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

comma 2 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77.

# ART. 3

Manda alla Divisione Demanio, imprese e lavoro portuale per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente – Amministrazione Trasparente.

### ART. 4

La presente Ordinanza produce effetti dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione trasparente.

II Presidente

Rodolfo GIAMPIER

Ancona, in data 0 5 0TT. 2020